

## REGOLAMENTO

### per la verifica nell'ambito del sistema EU ETS

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

#### 0. STORIA

Questa è l'Edizione 15 – 31 maggio 2025 del *Regolamento per la verifica nell'ambito del sistema EU ETS* pubblicato da IGQ, che sostituisce l'Edizione 14 – 4 settembre 2023 del *Regolamento per la verifica e convalida nell'ambito del sistema EU ETS* ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

#### 1. RIFERIMENTI, TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano i termini e le definizioni in accordo ai seguenti documenti normativi, utilizzati quali riferimenti delle attività oggetto del presente Regolamento:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i. (Direttiva EU ETS)
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020
- Regolamento Europeo 2067/2018 (AVR) e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2066/2018 (MRR) e s.m.i.
- Regolamento Europeo 331/2019 e s.m.i. (FAR)
- Regolamento Europeo 1842/2019 e s.m.i. (RALC)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17029
- UNI EN ISO 14065
- UNI EN ISO 14064:3

Si richiamano in particolare le seguenti definizioni:

- 1.1 Organizzazione:** persona o gruppo di persone che possiede proprie funzioni con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi.  
NOTA: nel presente regolamento si intende come "organizzazione" il "gestore" (§1.2) o il "soggetto regolamentato" (§1.3)
- 1.2 Gestore:** la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo.
- 1.3 Soggetto regolamentato:** qualsiasi persona fisica o giuridica, a eccezione dei consumatori finali di combustibili, che svolge l'attività di cui all'allegato III della Direttiva EU ETS e che è debitrice dell'accisa
- 1.4 Impianto:** un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I (della Direttiva 2003/87/CE) e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.
- 1.5 Organismo di verifica:** una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del Regolamento AVR ed è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del Regolamento AVR.
- 1.6 Gas ad effetto serra (GHG):** componente gassosa dell'atmosfera, sia naturale che di origine antropica che assorbe e riemette radiazioni a specifiche lunghezze d'onda nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole.
- 1.7 Verifica:** le attività svolte da un organismo di verifica per presentare una dichiarazione di verifica a norma del Regolamento AVR e consistente in un processo per valutare una dichiarazione di dati ed informazioni storiche al fine di stabilire se la dichiarazione non contiene inesattezze materiali ed è conforme ai criteri di verifica.
- 1.8 Incarico:** accordo tra l'organismo di verifica e l'organizzazione in forma di contratto che riporta i termini per eseguire il servizio di verifica.
- 1.9 Inesattezza:** un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dall'organizzazione, non considerando l'incertezza ammissibile.

- 1.10 Non conformità:** ai fini della verifica della comunicazione annuale delle emissioni qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'Autorità Competente. Ai fini della verifica del modulo dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte di un'organizzazione, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;
- 1.11 Inosservanza del MRR o del FAR:** ai fini della verifica della comunicazione annuale delle emissioni da parte di un'organizzazione, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione del Regolamento MRR. Ai fini della verifica del modulo dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione del Regolamento FAR;
- 1.12 Soglia di materialità:** il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate materiali dal verificatore.
- 1.13 Inesattezza materiale:** una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di materialità o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione dell'organizzazione da parte dell'Autorità Competente.
- 1.14 Attività riguardanti il flusso dei dati:** le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla manipolazione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria.
- 1.15 Attività di controllo:** le azioni compiute o le misure adottate dall'organizzazione per attenuare i rischi intrinseci.
- 1.16 Rischio intrinseco:** la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione o nei moduli di raccolta dati per la richiesta e/o modifica di assegnazione di quote gratuite di un gestore sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere materiali, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate.
- 1.17 Rischio di controllo:** la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione o nei moduli di raccolta dati per la richiesta e/o modifica di assegnazione di quote gratuite di un gestore sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere materiali, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo.
- 1.18 Livello di garanzia:** il grado di fiducia fornito dall'organismo di verifica sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica
- 1.19 Garanzia ragionevole:** un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nell'opinione di verifica, in merito al fatto che la comunicazione o i moduli di raccolta dati per la richiesta e/o modifica di assegnazione di quote gratuite del gestore oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze materiali.
- 1.20 Ambito di accreditamento:** attività di cui all'allegato I del Regolamento 2018/2067/CE per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento.
- 1.21 Comunicazione annuale delle emissioni:** la comunicazione annuale delle emissioni che l'organizzazione deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, o dell'articolo 30 *septies* della direttiva 2003/87/CE.
- 1.22 Relazione sui dati di riferimento (BDR):** la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
- 1.23 Relazione dei dati di nuovo entrante (NER):** la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
- 1.24 Relazione sui livelli di attività (ALC):** la comunicazione annuale concernente il livello di attività presentata da un gestore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1842.
- 1.25 Dichiarazione di verifica:** dichiarazione documentata, da parte dell'organismo di verifica, circa l'esito del processo di verifica condotto a norma del Regolamento AVR e contenente l'opinione di verifica.

**1.26 Opinione di verifica:** giudizio formale scritto rivolto all'utilizzatore finale della dichiarazione di verifica che fornisce fiducia circa il fatto che la comunicazione/relazione oggetto di verifica non contiene inesattezze materiali ed è conforme ai criteri di verifica.

**1.27 RVI:** Verificatore responsabile del gruppo di verifica EU ETS.

**1.28 AVI:** Verificatore membro del gruppo di verifica EU ETS diverso dal RVI.

## 2. GENERALITÀ

**2.1** IGQ è un organismo di verifica indipendente, imparziale e competente. IGQ è accreditato per svolgere le attività di verifica in ambito EU ETS nei settori elencati nel certificato di accreditamento Accredia e scaricabile dal sito internet di IGQ ([www.igq.it](http://www.igq.it)).

**2.2** Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità reciproche dell'organizzazione e di IGQ a fronte del rapporto contrattuale da esse stipulato per il servizio delle attività di verifica.

**2.3** Ogni impresa che gestisca impianti o effettui attività nei settori di accreditamento IGQ ha libero accesso ai servizi di verifica, senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.

**2.4** Lo schema per la verifica nell'ambito del sistema EU ETS messo in atto da IGQ ha come oggetto:

- la comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra dei gestori di impianti fissi o dei soggetti regolamentati, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2018/2066/UE concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra (MRR) (in seguito "comunicazione annuale");
- la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità Competente ai sensi del Regolamento Europeo 2019/331/UE per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il IV periodo EU ETS
- la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report - ALC*) da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità Competente ai sensi del Regolamento Europeo 2019/1842/UE per le modifiche nell'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo EU ETS

L'attività di verifica è svolta a livello di e riguarda il singolo impianto o il singolo soggetto regolamentato a cui è associato il documento (comunicazione/relazione) oggetto di verifica.

La verifica di tali documenti ha lo scopo di accertare l'affidabilità, l'attendibilità, l'incertezza e la completezza dei sistemi di monitoraggio, dei dati, della loro gestione e della loro rapportazione, nonché la conformità alla normativa di riferimento.

**2.5** IGQ esegue le attività di verifica descritte nel presente regolamento conformemente alle prescrizioni derivanti dalla legislazione europea e nazionale vigente, delle norme europee ed internazionali applicabili, nonché ai requisiti di accreditamento.

**2.6** IGQ esegue le attività di verifica riconoscendo come propri e basandosi sui principi espressi nella legislazione e normativa di riferimento, quali: approccio basato sull'evidenza e conservativo, scetticismo professionale, imparzialità nell'esecuzione delle attività e nella presentazione delle conclusioni, trasparenza, riservatezza.

**2.7** IGQ è responsabile di tutte le fasi del processo di verifica, così come descritte nel seguito. IGQ è altresì responsabile delle informazioni e dati che decide di prendere in considerazione per l'esecuzione delle attività di verifica sia fornite dall'organizzazione che da altre fonti esterne.

**2.8** IGQ è responsabile della gestione di tutti gli atti, le informazioni, i dati e le registrazioni ottenuti e/o creati durante lo svolgimento del servizio di verifica. Questi vengono trattati con garanzia di riservatezza da parte di IGQ, con l'eccezione dell'Autorità Competente e dell'ente di accreditamento ACCREDIA che hanno libero accesso ad ogni informazione relativa alle pratiche di verifica.

In caso di divulgazione di informazioni imposta dalle regole dello schema o da altre Autorità, IGQ ne informa l'organizzazione, ove possibile.

Le informazioni ricevute da parti terze riguardanti l'organizzazione e pertinenti con le attività di verifica sono trattate come riservate tra IGQ e l'organizzazione. IGQ non può condividere la fonte delle suddette informazioni con l'organizzazione, a meno che ciò sia concordato con la fonte stessa.

**2.9** IGQ non può fornire servizi di consulenza di alcun tipo all'organizzazione relativi agli adempimenti della medesima in ambito EU ETS, quali ad esempio:

- sviluppo di tutto o parte del processo di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra descritto nel piano di monitoraggio  $\equiv$  e/o dei livelli di attività ed altri dati descritti nel piano della metodologia di monitoraggio, compresa l'elaborazione delle specifiche metodologie di monitoraggio;
- stesura del piano di monitoraggio e/o del piano della metodologia di monitoraggio;
- elaborazione dei dati finalizzata alla predisposizione e/o stesura delle comunicazioni e/o delle relazioni di cui al punto 2.4;
- assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema attuato per monitorare e comunicare le emissioni di gas ad effetto serra e/o i livelli di attività.

La verifica è subordinata al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite nel contratto.

**2.10** E' responsabilità dell'organizzazione assicurare la conformità alla normativa vigente in ambito EU ETS ed il rispetto di tutti gli adempimenti ad essa applicabili, con particolare riferimento ai requisiti previsti da:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020
- Regolamento MRR e relative Linee Guida
- Regolamento FAR e relative Linee Guida
- Regolamento RALC e relative Linee Guida

Nello specifico l'organizzazione è tenuta a:

- mettere in atto e mantenere nel tempo un sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra documentato e conforme al Regolamento MRR, alle linee guida, ai documenti interpretativi nazionali ed a quelli eventualmente previsti per lo specifico settore produttivo;
- attuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra in conformità al Piano di Monitoraggio redatto ai sensi del Regolamento MRR ed approvato dall'Autorità Competente;
- qualora l'impianto sia oggetto di assegnazione di quote gratuite nel IV periodo EU ETS, mettere in atto e mantenere nel tempo un sistema di monitoraggio dei pertinenti livelli di attività documentato e conforme al Regolamento FAR, al Regolamento RALC, alle relative linee guida applicabili, ai documenti interpretativi nazionali ed a quelli eventualmente previsti per lo specifico settore produttivo;
- qualora l'impianto sia oggetto di assegnazione di quote gratuite nel IV periodo EU ETS, attuare il monitoraggio ed il controllo dei livelli di attività pertinenti in conformità al Piano della Metodologia di Monitoraggio redatto ai sensi del Regolamento FAR ed approvato dall'Autorità Competente;
- garantire che le responsabilità relative al complesso delle attività del sistema di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei livelli di attività siano chiaramente definite, documentate ed assegnate a persone di adeguata competenza;
- correggere e/o risolvere tutte le inesattezze, le non conformità e le inosservanze del MRR, FAR e/o RALC rilevate tramite propri sistemi di revisione interna o da IGQ nel corso della verifica;
- inviare ad IGQ in formato elettronico e/o mettere a disposizione con mezzo elettronico alternativo (es. siti di condivisione documenti) la documentazione prevista al capitolo 5 del presente Regolamento;
- mettere a disposizione di IGQ qualunque altro documento e/o registrazione considerato rilevante ai fini delle attività di verifica da svolgere;
- garantire l'accesso agli ispettori di IGQ, eventualmente accompagnati da esperti tecnici, agli impianti cui si riferiscono la comunicazione annuale o le altre relazioni oggetto di verifica di cui al punto 2.4, nonché ad ulteriori siti che, a discrezione di IGQ, siano ritenuti sede di parti importanti delle attività attuate dall'organizzazione in ambito EU ETS, come la sede centrale e/o altri uffici dislocati dell'organizzazione.

**2.11** L'organizzazione deve inoltre:

- garantire l'accesso agli impianti durante le visite in sito agli ispettori ACCREDIA in qualità di osservatori;
- nel corso della verifica (a partire dall'accettazione di incarico di cui al punto 3.8 fino alla consegna della dichiarazione di verifica di cui ai punti 4.2.7 e 4.3.7) comunicare tempestivamente ad IGQ in forma scritta:
  - ogni modifica, significativa o meno, apportata al piano di monitoraggio (artt. 14-16 Regolamento MRR), al piano della metodologia di monitoraggio (art. 9 FAR) e ogni

modifica tale da poter comportare un aggiornamento nell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito;

- ogni non conformità, inosservanza del MRR, del FAR e/o del RALC, nonché eventuali richieste formulate dall'Autorità Competente concernente gli adempimenti in ambito EU ETS da parte dell'organizzazione, se attinenti con il servizio di verifica svolto da IGQ;
- fatti, eventi, situazioni e/o informazioni che possono inficiare la validità di una dichiarazione di verifica già rilasciata da IGQ

**2.12** La presenza di osservatori durante le attività di verifica svolte presso l'impianto è comunicata preventivamente da IGQ all'organizzazione. La presenza di osservatori diversi dagli ispettori di Accredia (es. verificatori in addestramento) è concordata con l'organizzazione.

### 3. FASE CONTRATTUALE

**3.1** L'organizzazione interessata a ricevere un'offerta in merito alle attività di verifica, ne fa specifica richiesta, trasmettendo il questionario informativo a IGQ (modulo RDO-ETS) compilato nelle parti applicabili a seconda del servizio richiesto.

**3.2** Il questionario informativo può essere sostituito dai seguenti documenti da fornire direttamente ad IGQ:

**3.2.1** nel caso della verifica della comunicazione annuale delle emissioni di gas ad effetto serra: il/i piano/i di monitoraggio (PdM) e relativi allegati obbligatori applicato/i nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione annuale oggetto di verifica;

**3.2.2** nel caso della verifica delle relazioni per l'assegnazione di quote gratuite: il/i piano/i della metodologia di monitoraggio (PMM) e relativi allegati obbligatori applicato/i nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione oggetto di verifica.

**3.3** La richiesta di verifica è riferita esclusivamente al singolo impianto o soggetto regolamentato a cui è stata rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dall'Autorità Competente e per cui è richiesto il servizio di verifica.

**3.4** A riguardo del campo di applicazione dell'offerta si precisa che rientrano nell'ambito dell'attività di verifica:

- tutte e sole le fonti di gas ad effetto serra contenute nel sito ed indicate nell'autorizzazione e nel relativo piano di monitoraggio per la comunicazione annuale dei gestori;
- tutti e solo i sottoimpianti specificati nel questionario informativo e/o nel piano della metodologia di monitoraggio per l'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo EU ETS e/o per la relazione sui livelli di attività;
- tutti e soli i flussi di combustibile immessi in consumo dal soggetto regolamentato ed indicati nell'autorizzazione e nel relativo piano di monitoraggio per la comunicazione annuale dei soggetti regolamentati;

**3.5** IGQ, sulla base delle informazioni fornite tramite il questionario informativo o gli altri documenti sopra specificati, invia un'offerta a copertura dei costi del servizio di verifica richiesto e che può essere articolata su uno o più anni. Una volta concordata con l'organizzazione la durata del servizio, IGQ predispone ed invia il relativo contratto. Solo con l'accettazione delle condizioni economiche in esso previste sarà possibile procedere alle attività di verifica.

La validità del contratto è limitata allo svolgimento delle attività di verifica per le singole comunicazioni annuali o per le altre singole relazioni per l'assegnazione gratuita di quote previste nello stesso contratto.

**3.6** L'organizzazione formalizza l'accettazione dei termini e delle condizioni compresi nel contratto e nel presente Regolamento restituendo a IGQ il contratto controfirmato dal legale rappresentante e/o inviando ordine ad esso riferito.

**3.7** All'accettazione del contratto, l'organizzazione si impegna ad inviare ad IGQ in versione aggiornata i documenti specificati al capitolo 5, se non già in possesso di IGQ.

IGQ effettua un'analisi preliminare della documentazione inviata in sede di accettazione del contratto, al fine di controllare la congruenza con quanto dichiarato nel modulo RDO-ETS e confermare la tempistica prevista nel contratto.

Ad esito positivo di tale riesame oppure, se non previsto, all'atto dell'accettazione del contratto da parte dell'organizzazione, IGQ:

- invia all'organizzazione la lettera di accettazione di incarico che ufficializza le condizioni ed i termini contrattuali tra le due parti specificati nel contratto e nel presente Regolamento. In caso contrario, IGQ espone nella lettera le motivazioni del proprio rifiuto;
- richiede all'organizzazione l'invio degli ulteriori documenti previsti al capitolo 5 per poter proseguire con l'iter di verifica.

**3.8** La lettera di accettazione dell'incarico indica i nominativi ed i rispettivi ruoli dei verificatori incaricati della verifica, nonché di eventuali esperti tecnici impiegati a supporto delle attività di verifica. L'organizzazione ha il diritto di obiettare ai nominativi dei verificatori indicati nella lettera di accettazione dell'incarico presentando adeguata giustificazione entro 3 giorni lavorativi. IGQ valuta la motivazione addotta dall'organizzazione e, se fondata, provvede a sostituire i verificatori oggetto di obiezione. In caso contrario, questi si ritengono tacitamente confermati.

**3.9** Qualora emergesse a seguito dell'analisi preliminare e/o anche nel corso delle attività di verifica descritte di seguito, la necessità di rivedere la tempistica di verifica a causa di informazioni errate o incomplete fornite in sede di offerta o per svolgere indagini o verifiche aggiuntive a causa di complessità maggiore del previsto o di presenza di inesattezze, non conformità, inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC o di dati insufficienti o errati, IGQ si riserva il diritto di rivedere le condizioni contrattuali informandone l'organizzazione ed inviando una proposta revisionata in funzione delle difformità e/o criticità riscontrate.

L'iter di verifica rimane sospeso fino all'accettazione del contratto revisionato.

In seguito ad eventuali revisioni del contratto, l'organizzazione ha diritto di rinunciare al servizio di verifica.

## 4. PROCESSO DI VERIFICA

**4.1** Il gruppo di verifica è composto da uno o più verificatori e comprende sempre almeno un membro competente nel settore di attività dell'organizzazione. Un verificatore è designato quale RVI ed opera come coordinatore del gruppo stesso.

### 4.2 VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE

Il processo per la verifica della comunicazione annuale consiste, tranne in casi eccezionali previsti nelle procedure IGQ, in attività condotte sia "off-site" che "on-site" e si svolge in accordo al capo II del Regolamento AVR. In particolare le attività si articolano nelle fasi descritte di seguito.

Tutte le attività sono condotte sulla base di specifici protocolli di verifica elaborati da IGQ.

#### 4.2.1 Attività preparatorie

Le attività preparatorie sono finalizzate a raccogliere ulteriore documentazione ed informazioni necessarie a svolgere le attività di verifica nel loro complesso.

All'atto della ricezione di accettazione dell'incarico da parte di IGQ, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata la documentazione di cui al capitolo 5, secondo le modalità ivi descritte, se non già in possesso di IGQ.

La messa a disposizione di tali documenti da parte dell'organizzazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 AVR e art. 12 MRR e l'iter di verifica rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

#### 4.2.2 Analisi strategica

**4.2.2.1** L'analisi strategica ha il fine di conseguire una comprensione approfondita di tutte le attività svolte presso l'impianto soggetto a verifica e pertanto valutare in prima istanza la natura, l'entità e la complessità delle attività di verifica da svolgersi.

**4.2.2.2** L'analisi strategica consiste in un dettagliato esame documentale condotto "off-site" sulla base di:

- documentazione fornita preliminarmente dall'organizzazione (vedi capitolo 5);
- soglia di materialità applicabile all'impianto o al soggetto regolamentato oggetto di verifica e specificata nel contratto;
- eventuali informazioni ottenute dalle verifiche dei periodi di comunicazione precedenti condotte da IGQ o contenute nella documentazione inviata dall'organizzazione (es. dichiarazione di verifica).

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi strategica.

4.2.2.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi strategica IGQ riscontra situazioni di non conformità, inosservanze del MRR o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

4.2.2.4 Nell'ambito dell'analisi strategica è effettuata la valutazione del piano di monitoraggio associato all'impianto o al soggetto regolamentato al fine di controllarne lo stato di approvazione, nonché la completezza a fronte dei requisiti applicabili ☹.

L'accertata mancanza in questa fase dell'approvazione del piano di monitoraggio o di sue modifiche significative può comportare la sospensione dell'iter di verifica.

#### 4.2.3 Analisi dei rischi

4.2.3.1 A seguito dell'analisi strategica IGQ procede ad effettuare l'analisi dei rischi al fine di valutare il livello di affidabilità del sistema di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel suo complesso.

L'analisi dei rischi è condotta in prima istanza "off-site" su base documentale e comporta:

- l'esame delle attività riguardanti il flusso dei dati utilizzati nella rendicontazione delle emissioni in atmosfera e l'individuazione e la valutazione dei relativi rischi intrinseci;
- l'esame delle attività di controllo messe in atto dall'organizzazione per mitigare i rischi intrinseci e l'individuazione e la valutazione dei relativi rischi di controllo;
- la determinazione del rischio di non individuazione in funzione di un rischio di verifica ☹ tale da garantire un livello di garanzia ragionevole nell'emettere l'opinione di verifica.

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi dei rischi.

4.2.3.2 IGQ può procedere ad aggiornare l'analisi dei rischi qualora nel corso della verifica si identifichino delle situazioni che portano ad una diversa valutazione degli elementi di rischio intrinseco e/o di controllo rispetto a quanto inizialmente previsto.

4.2.3.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi dei rischi IGQ riscontra situazioni di non conformità, inosservanze del MRR o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

#### 4.2.4 Pianificazione della verifica

4.2.4.1 Sulla base dei risultati dell'analisi strategica e dei rischi, IGQ predispone:

1. piano di verifica, che riferisce in merito alle attività da svolgere in sito (in presenza o virtuali) e riporta: date della visita, dettaglio delle attività di verifica da effettuare durante la visita e relative tempistiche, nominativi del gruppo di verifica e responsabilità, interlocutori di riferimento, ulteriori informazioni utili allo svolgimento della visita. Il piano di verifica è inviato all'organizzazione prima della visita in sito;
2. il piano di raccolta delle evidenze, che individua: gli elementi campionati (dati, attività di controllo, evidenze di conformità documentale, ecc.) che saranno oggetto di verifica e le attività da svolgere per verificarli ☹. Il piano di raccolta delle evidenze non è inviato all'organizzazione, in quanto rappresenta uno strumento interno di verifica ad utilizzo del gruppo di verifica.

4.2.4.2 Il piano di verifica è revisionato dal RVI nei casi previsti dal Regolamento AVR e, in tal caso, ☹ IGQ provvede ad informarne l'organizzazione.

#### 4.2.5 Analisi dei processi

4.2.5.1 L'analisi dei processi consiste nel complesso delle attività di verifica volte a raccogliere informazioni ed evidenze sufficienti ed adeguate a supportare le conclusioni sulla verifica della comunicazione annuale dell'organizzazione con un ragionevole livello di garanzia.

Durante l'analisi dei processi IGQ esegue le seguenti attività:

- verifica dell'implementazione ed efficacia delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo e relative procedure;

- controlli sostanziali sui dati tramite applicazione di procedure analitiche, verifiche sui dati (es. tracciabilità dal dato finale aggregato sino ai dati primari e viceversa, controlli incrociati, letture degli strumenti di misura) e verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio approvata nel piano di monitoraggio;
- verifica di aspetti specifici (se applicabili): valutazione dell'incertezza, stima dei dati mancanti, correttezza e completezza della comunicazione delle emissioni, conformità PdM e sua applicazione, conformità al Regolamento MRR, ecc.

4.2.5.2 L'analisi dei processi è svolta in base al piano di verifica ed al piano di raccolta delle evidenze e include attività:

- “on-site”, se previsto, tramite la conduzione di una o più visite in sito come specificato di seguito;

e

- “off-site”, tramite esame di documentazione e registrazioni fornite dall'organizzazione. Se del caso, IGQ può contattare l'organizzazione per ottenere chiarimenti sulla documentazione fornita e/o richiedere ulteriore documentazione al fine di raccogliere sufficienti evidenze e portare a compimento l'analisi dei processi.

#### 4.2.6 Visita in sito

4.2.6.1 L'attività di verifica prevede sempre l'effettuazione di una o più visite in sito (in presenza o virtuali) nei seguenti casi:

- IGQ conduce la verifica dell'organizzazione per la prima volta;
- IGQ non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso;
- se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative al PdM.

4.2.6.2 Di norma nell'attività di verifica il RVI prevede l'effettuazione di una o più visite in sito. IGQ può decidere di non effettuare la visita in sito, eventualmente su richiesta dell'organizzazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- in caso di impianti fissi, l'impianto è iscritto al Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori (RENAPE)

oppure

- l'organizzazione è classificata a “basse emissioni” e rispetta specifici criteri di assetto emissivo, impiantistico e/o di rischio, fatto salvo quanto indicato al punto 4.2.6.1. In tali casi IGQ effettua una valutazione dei rischi e, se positiva, comunica la decisione di deroga alla visita in sito all'organizzazione con le relative motivazioni.

4.2.6.3 La visita in sito è sempre condotta presso il sito dell'impianto o del soggetto regolamentato oggetto della comunicazione e presso eventuali ulteriori siti ove siano conservati dati e/o informazioni o abbiano luogo attività di monitoraggio e rendicontazione necessarie alla predisposizione della comunicazione.

Le date per l'effettuazione della visita in sito vengono concordate direttamente dal RVI con l'organizzazione e comunicate ad IGQ.

Prima della visita, IGQ invia all'organizzazione il piano della/e visita/e in sito.

4.2.6.4 Ai fini di un corretto svolgimento della visita in sito l'organizzazione deve assicurare che:

- i rilievi segnalati da IGQ durante l'analisi strategica e/o dei rischi siano gestiti secondo quanto specificato al paragrafo 6;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di monitoraggio delle emissioni siano messe a disposizione del gruppo di verifica;
- il gruppo di verifica abbia libero accesso a tutte le aree, i locali degli impianti ed il personale coinvolti nell'attività oggetto di verifica;
- il gruppo di verifica sia seguito ed assistito durante la visita dal personale competente delle aree da verificare, nonché dalle persone responsabili del sistema di monitoraggio delle emissioni;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di verifica possa eseguire le attività specificate nel piano di visita in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

4.2.6.5 Quando il gruppo di verifica arriva presso il sito oggetto di visita, prima di iniziare le attività tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:

- descrivere il processo di verifica;

- illustrare le attività di verifica previste nel piano di verifica;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione aziendale;
- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza per quanto riguarda i dati, i processi e le procedure dei quali prende visione durante la visita.

4.2.6.6 La visita in sito comprende quantomeno:

- verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze, non-conformità e/o raccomandazioni) contenuti nella dichiarazione di verifica dell'anno precedente;
- verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze e/o non conformità e/o inosservanze del MRR) segnalate all'organizzazione in fase di analisi strategica e/o dei rischi;
- verifica dei limiti di rendicontazione delle emissioni dell'organizzazione;
- verifica della coerenza del piano di monitoraggio con lo stato di fatto riscontrato in campo (es. tipologia e completezza flussi di fonti o combustibile, punti di misura, strumentazione di misura utilizzata, contenuti delle procedure indicate nel piano di monitoraggio);
- verifica della corretta attuazione della metodologia di monitoraggio, dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure menzionate nel piano di monitoraggio, sia in relazione alle attività riguardanti il flusso dei dati che alle attività di controllo;

4.2.6.7 Alla conclusione della visita il gruppo di verifica elabora i rilievi raccolti e stabilisce le conclusioni.

Nel corso di una riunione finale il gruppo di verifica notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi emersi ed espone la valutazione sulla conformità del sistema di monitoraggio delle emissioni e dei dati ai requisiti dei documenti di riferimento applicabili.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi (non conformità, inosservanze del MRR; inesattezze e/o raccomandazioni) e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del RVI e presentate ad IGQ.

Qualora IGQ ritenesse di modificare una o più delle osservazioni fatte dal RVI, l'organizzazione ne sarà prontamente informata per iscritto.

4.2.6.8 L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

IGQ può quindi procedere ad una nuova visita di valutazione, parziale o totale.

4.2.6.9 La mancata correzione/risoluzione dei rilievi ed attuazione delle eventuali azioni correttive comporta l'inclusione dei rilievi nella dichiarazione di verifica e può avere un impatto sull'opinione di verifica finale.

#### 4.2.7 Dichiarazione di verifica

4.2.7.1 A conclusione dell'analisi dei processi, il RVI redige la bozza di dichiarazione di verifica secondo il formato aggiornato predisposto dall'Autorità Competente e messo a disposizione sul sito web<sup>1</sup> della stessa, che rappresenta anche il rapporto di verifica di IGQ.

4.2.7.2 Parte integrante dell'analisi dei processi è la verifica della comunicazione annuale in termini di dati riportati e correttezza e completezza nella compilazione. La comunicazione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dall'organizzazione, deve essere fornita ad IGQ in formato elettronico. Qualora l'organizzazione non fornisca la versione della comunicazione annuale definitiva, IGQ sospende l'iter di verifica e il RVI non può procedere alla redazione della dichiarazione di verifica sino al ricevimento del suddetto documento.

4.2.7.3 La bozza di dichiarazione di verifica riporta una descrizione di tutte le inesattezze, le non conformità e/o le inosservanze del MRR rilevate durante le attività di verifica, anche eventualmente riferite a periodi di comunicazione precedenti, e non risolte preventivamente dall'organizzazione.

La bozza di dichiarazione di verifica può altresì includere raccomandazioni per il miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione dell'organizzazione.

4.2.7.4 La bozza di dichiarazione di verifica include una delle seguenti opinioni di verifica:

<sup>1</sup> <https://www.ets.minambiente.it/>

A. **Giudizio soddisfacente**, nel caso la comunicazione annuale non contenga inesattezze materiali e le attività di verifica siano state svolte senza limitazioni. In questo caso la dichiarazione di verifica può riportare inesattezze non materiali e/o raccomandazioni.

B. **Giudizio non soddisfacente**, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

B.1. la comunicazione contiene inesattezze materiali che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

B.2. l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ed IGQ non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un'opinione sulla verifica in cui asserire che la comunicazione non è viziata da inesattezze materiali;

B.3. le non conformità e/o inosservanze del MRR, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità e/o inosservanze del MRR, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono ad IGQ di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze materiali.

4.2.7.5 Nel caso in cui la comunicazione annuale pervenga all'Autorità Competente corredata da un'opinione di verifica non soddisfacente, l'Autorità Competente, tenendo conto delle informazioni contenute nella dichiarazione di verifica, può o deve provvedere a stimare le emissioni oggetto di verifica al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissione da parte dell'organizzazione.

#### 4.2.8 Riesame indipendente

4.2.8.1 Prima della sua finalizzazione e rilascio formale, la bozza di dichiarazione di verifica, assieme a tutta la documentazione ≡ prodotta da IGQ nel corso della verifica dell'organizzazione, è sottoposta ad un riesame indipendente da parte di una persona qualificata per tale mansione e che non ha partecipato a nessuna attività di verifica soggetta al riesame.

4.2.8.2 A seguito del riesame indipendente e di suo esito positivo, IGQ invia all'organizzazione la dichiarazione di verifica definitiva autenticata dal rappresentante legale di IGQ nei termini previsti per legge per il suo inoltro all'Autorità Competente e secondo le modalità dettate dalla stessa Autorità Competente.

4.2.8.3 È compito dell'organizzazione inviare la comunicazione annuale e la relativa dichiarazione di verifica all'Autorità Competente entro i termini previsti dalla Direttiva 2003/87/CE e dalle disposizioni nazionali in merito e secondo le modalità dettate dalla stessa Autorità Competente.

4.2.8.4 La verifica è riferita ad un singolo anno solare di emissioni.

#### 4.3 VERIFICA DELLA RELAZIONE SUI DATI DI RIFERIMENTO (*BASELINE DATA REPORT - BDR*) E DELLA RELAZIONE SUI LIVELLI DI ATTIVITÀ (*ACTIVITY LEVEL REPORT - ALC*) PER L'ASSEGNAZIONE DI QUOTE GRATUITE NEL IV PERIODO EU ETS

Il processo per la verifica della relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) e della relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report - ALC*) per l'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo consiste in attività condotte sia "off-site" che "on-site" e si svolge in accordo al capo II del Regolamento AVR. In particolare le attività si articolano nelle fasi descritte di seguito.

Tutte le attività sono condotte sulla base di specifici protocolli di verifica elaborati da IGQ.

##### 4.3.1 Attività preparatorie

Le attività preparatorie sono finalizzate a raccogliere ulteriore documentazione ed informazioni necessarie a svolgere le attività di verifica nel loro complesso.

All'atto della ricezione di accettazione dell'incarico da parte di IGQ, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata la documentazione di cui al capitolo 5, secondo le modalità ivi descritte, se non già in possesso di IGQ.

La messa a disposizione di tali documenti da parte dell'organizzazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 AVR e l'iter di verifica rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

##### 4.3.2 Analisi strategica

4.3.2.1 L'analisi strategica ha il fine di conseguire una comprensione approfondita di tutte le attività svolte presso l'impianto soggetto a verifica, le modalità di raccolta e determinazione dei dati

di riferimento e dei livelli di attività per l'assegnazione gratuita e pertanto valutare in prima istanza la natura, l'entità e la complessità delle attività di verifica da svolgersi.

4.3.2.2 L'analisi strategica consiste in un dettagliato esame documentale condotto "off-site" sulla base di:

- documentazione fornita preliminarmente dall'organizzazione (vedi capitolo 5);
- soglia di materialità applicabile all'impianto oggetto di verifica e specificata nel contratto;
- eventuali informazioni ottenute dalle verifiche dei periodi di comunicazione precedenti condotte da IGQ o contenute nella documentazione inviata dall'organizzazione (es. dichiarazione di verifica).

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi strategica.

4.3.2.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi strategica IGQ riscontra situazioni di non conformità, inosservanze del FAR e/o RALC o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella determinazione dei livelli di attività o altri dati pertinenti contenuti nella relazione sui livelli di attività, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

4.3.2.4 Nell'ambito dell'analisi strategica è effettuata la valutazione del piano della metodologia di monitoraggio associato all'impianto al fine di controllarne lo stato di approvazione (se applicabile), nonché la completezza a fronte dei requisiti applicabili al singolo impianto.

#### 4.3.3 Analisi dei rischi

4.3.3.1 A seguito dell'analisi strategica IGQ procede ad effettuare l'analisi dei rischi al fine di valutare il livello di affidabilità del sistema di monitoraggio, controllo e determinazione dei livelli di attività e dei dati rilevanti ai fini dell'assegnazione gratuita di quote.

L'analisi dei rischi è condotta in prima istanza "off-site" su base documentale e comporta:

- l'esame delle attività riguardanti il flusso dei dati pertinenti e l'individuazione e la valutazione dei relativi rischi intrinseci;
- l'esame delle attività di controllo messe in atto dall'organizzazione per mitigare i rischi intrinseci e l'individuazione e la valutazione dei relativi rischi di controllo;
- la determinazione del rischio di non individuazione in funzione di un rischio di verifica  $\Xi$  tale da garantire un livello di garanzia ragionevole nell'emettere l'opinione di verifica.

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi dei rischi.

4.3.3.2 IGQ può procedere ad aggiornare l'analisi dei rischi qualora nel corso della verifica si identifichino delle situazioni che portano ad una diversa valutazione degli elementi di rischio intrinseco e/o di controllo rispetto a quanto inizialmente previsto.

4.3.3.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi dei rischi IGQ riscontra situazioni di non conformità, inosservanze del FAR e/o RALC o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella determinazione dei livelli di attività o altri dati pertinenti contenuti nella relazione sui livelli di attività, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

#### 4.3.4 Pianificazione della verifica

4.3.4.1 Sulla base dei risultati dell'analisi strategica e dei rischi, IGQ predispone:

1. piano di verifica, che riferisce in merito alle attività da svolgere presso l'impianto (in presenza o virtuali) e riporta: date della visita, dettaglio delle attività di verifica da effettuare durante la visita e relative tempistiche, nominativi del gruppo di verifica e responsabilità, interlocutori di riferimento, ulteriori informazioni utili allo svolgimento della visita. Il piano di verifica è inviato all'organizzazione prima della visita in sito;
2. piano di raccolta delle evidenze, che individua: gli elementi campionati (dati, attività di controllo, evidenze di conformità documentale, ecc.) che saranno oggetto di verifica e le attività da svolgere per verificarli  $\Xi$ . Il piano di raccolta delle evidenze non è inviato all'organizzazione, in quanto rappresenta uno strumento interno di verifica ad utilizzo del gruppo di verifica

- 4.3.4.2 Il piano di verifica è revisionato dal RVI nei casi previsti dal Regolamento AVR e, in tal caso, IGQ provvede ad informarne l'organizzazione

#### 4.3.5 Analisi dei processi

- 4.3.5.1 L'analisi dei processi consiste nel complesso delle attività di verifica volte a raccogliere informazioni ed evidenze sufficienti ed adeguate a supportare le conclusioni sulla verifica della relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o della relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) per l'assegnazione di quote gratuite nel IV periodo EU ETS con un ragionevole livello di garanzia.

Durante l'analisi dei processi IGQ esegue le seguenti attività:

- valutazione dei contenuti del piano della metodologia di monitoraggio rispetto ai requisiti del FAR;
- verifica della corretta applicazione del piano della metodologia di monitoraggio ed efficacia delle attività riguardanti il flusso dei dati in relazione ai singoli sottoimpianti, delle attività di controllo e relative procedure;
- controlli sostanziali sui dati (ad es. tracciabilità dal dato finale aggregato sino ai dati primari e viceversa, controlli incrociati, letture degli strumenti di misura, riscontri con dati già validati durante le precedenti verifiche delle emissioni) e verifica dell'efficacia della metodologia di monitoraggio adottata dall'organizzazione per gli specifici dati oggetto di verifica;
- verifica di aspetti specifici applicabili e richiesti nell'ambito della verifica: ad es. correttezza e completezza della relazione oggetto di verifica, correttezza della suddivisione in sottoimpianti e relativi limiti di batteria di ciascuno di essi e loro coerenza con i limiti dell'impianto nel suo complesso, correttezza delle ripartizioni ed attribuzioni di emissioni, flussi di energia, ecc. tra i singoli sottoimpianti, correttezza dell'attribuzione dell'esposizione *Carbon Leakage*, date di avvio del funzionamento normale (in caso di nuovi sottoimpianti o nuovi entranti), assenza di emissioni attribuite ad attività escluse dall'assegnazione, esistenza ed eventuale gestione di lacune di dati, conformità ai Regolamenti pertinenti (FAR, RALC).

- 4.3.5.2 L'analisi dei processi è svolta in base al piano di verifica ed al piano di raccolta delle evidenze e prevede attività:

- “off-site”, tramite esame di documentazione e registrazioni fornite dall'organizzazione. Se necessario, IGQ può contattare l'organizzazione per ottenere chiarimenti sulla documentazione fornita e/o richiedere ulteriore documentazione al fine di raccogliere sufficienti evidenze e portare a compimento l'analisi dei processi.

e

- “on-site”, tramite la conduzione di una o più visite in sito come specificato di seguito.

#### 4.3.6 Visita in sito

- 4.3.6.1 L'attività di verifica prevede sempre l'effettuazione di una o più visite in sito (in presenza o virtuali) nei seguenti casi:

- la verifica ha per oggetto la relazione di riferimento *BDR* o dei dati del nuovo entrante *NER*;
- IGQ conduce la verifica dell'impianto per la prima volta;
- limitatamente alla verifica della relazione sui livelli di attività *ALC*:
  - l'impianto verificato non è stato oggetto di visita in sito da parte di IGQ nei precedenti due anni di riferimento nell'ambito di una verifica *BDR* o *ALC*
  - nel corso dell'anno di riferimento verificato l'impianto e/o uno o più sottoimpianti hanno subito cambiamenti significativi tali da richiedere una modifica significativa del PMM in accordo all'art. 9.5 del FAR.

- 4.3.6.2 Di norma nell'attività di verifica il RVI prevede l'effettuazione di una o più visite in sito. IGQ può decidere di non effettuare la visita in sito, eventualmente su richiesta del gestore, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la verifica ha per oggetto la relazione sui livelli di attività *ALC*;
- l'impianto sia eleggibile nelle caratteristiche emissive per una deroga alla visita in sito anche per la verifica della comunicazione delle emissioni in atmosfera in base al paragrafo 4.2.6.2;
- l'impianto ha specifiche configurazioni in termini di suddivisione in sottoimpianti fatto salvo quanto indicato al punto 4.3.6.1.

- 4.3.6.3 In tali casi IGQ effettua una valutazione dei rischi e, se positiva, comunica la decisione di deroga alla visita in sito al gestore con le relative motivazioni.  
La visita in sito è sempre condotta presso il sito dell'impianto a cui si riferisce la relazione oggetto di verifica e, se del caso, presso eventuali ulteriori siti ove siano conservati dati e/o informazioni o abbiano luogo attività di monitoraggio e rendicontazione necessarie alla predisposizione dei moduli di raccolta dati.  
Le date per l'effettuazione della visita in sito vengono concordate direttamente dal RVI con l'organizzazione e comunicate ad IGQ.  
Prima della visita, IGQ invia all'organizzazione il piano della/e visita/e in sito.
- 4.3.6.4 Ai fini di un corretto svolgimento della visita in sito l'organizzazione deve assicurare che:
- i rilievi segnalati da IGQ durante l'analisi strategica e/o dei rischi siano gestiti secondo quanto specificato al paragrafo 6;
  - tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di raccolta e monitoraggio dei dati pertinenti all'assegnazione e/o modifica delle quote gratuite (es. livelli di attività) siano messe a disposizione del gruppo di verifica;
  - il gruppo di verifica abbia libero accesso a tutte le aree, i locali degli impianti ed il personale coinvolti nell'attività oggetto di verifica;
  - il gruppo di verifica sia seguito ed assistito durante la visita dal personale competente delle aree da verificare, nonché dal responsabile del sistema di monitoraggio;
  - siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di verifica possa eseguire le attività specificate nel piano di visita in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.
- 4.3.6.5 Quando il gruppo di verifica arriva presso il sito oggetto di visita, prima di iniziare le attività tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:
- descrivere il processo di verifica;
  - illustrare le attività di verifica previste nel programma di verifica;
  - stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione aziendale;
  - chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
  - sottolineare l'impegno di riservatezza per quanto riguarda i dati, i processi e le procedure dei quali prende visione durante la visita.
- 4.3.6.6 La visita in sito comprende quantomeno:
- verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze, non-conformità e/o raccomandazioni) contenuti nella dichiarazione di verifica precedente per l'ambito di verifica pertinente;
  - verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze e/o non conformità e/o inosservanze del FAR) segnalate all'organizzazione in fase di analisi strategica e/o dei rischi;
  - verifica dei limiti dell'impianto e dei sottoimpianti e loro coerenza reciproca nonché rispetto alle attività svolte presso l'impianto;
  - verifica della corretta attuazione del piano della metodologia di monitoraggio, dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure in esso menzionate, sia in relazione alle attività riguardanti il flusso dei dati pertinenti che alle attività di controllo.
- 4.3.6.7 Alla conclusione della visita il gruppo di verifica elabora i rilievi emersi e stabilisce le conclusioni.  
Nel corso di una riunione finale il gruppo di verifica notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi ed espone la valutazione sulla conformità del sistema di monitoraggio e dei dati ai requisiti dei documenti di riferimento applicabili.  
I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.  
I rilievi (non conformità, inosservanze del FAR; inesattezze e/o raccomandazioni) e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del RVI e presentate ad IGQ.  
Qualora IGQ ritenesse di modificare una o più delle osservazioni fatte dal RVI, l'organizzazione ne sarà prontamente informata per iscritto.
- 4.3.6.8 L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.  
IGQ può quindi procedere ad una nuova visita di valutazione, parziale o totale.

- 4.3.6.9 La mancata correzione/risoluzione dei rilievi ed attuazione delle eventuali azioni correttive comporta l'inclusione dei rilievi nella dichiarazione di verifica e può avere un impatto sull'opinione di verifica finale.

#### 4.3.7 Dichiarazione di verifica

- 4.3.7.1 A conclusione dell'analisi dei processi il RVI redige la bozza di dichiarazione di verifica secondo il formato aggiornato predisposto dall'Autorità Competente e messo a disposizione sul sito web<sup>2</sup> della stessa, che rappresenta anche il rapporto di verifica di IGQ.

- 4.3.7.2 Parte integrante dell'analisi dei processi è, a seconda dell'ambito, la verifica della relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o della relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) in termini di dati riportati e correttezza e completezza nella compilazione. La relazione definitiva oggetto di verifica, autorizzata e convalidata internamente dall'organizzazione, deve essere fornito ad IGQ in formato elettronico. Qualora l'organizzazione non fornisca la versione della relazione definitiva, IGQ sospende l'iter di verifica e il RVI non può procedere alla redazione della bozza di dichiarazione di verifica sino al ricevimento del suddetto documento.

- 4.3.7.3 La bozza di dichiarazione di verifica riporta una descrizione di tutte le inesattezze, le non conformità e/o le inosservanze del FAR rilevate durante le attività di verifica, anche eventualmente riferite a periodi precedenti, e non risolte preventivamente dall'organizzazione.

La bozza di dichiarazione di verifica può altresì includere raccomandazioni per il miglioramento del processo di monitoraggio dei livelli di attività ed altri dati pertinenti all'assegnazione gratuita di quote per il IV periodo EU ETS.

- 4.3.7.4 La bozza di dichiarazione di verifica include uno dei seguenti pareri di verifica:

A. **Giudizio soddisfacente**, nel caso la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) non contenga inesattezze materiali in relazione ai data set pertinenti (emissioni, calore misurabile, quantitativi di gas di scarico, livelli di attività) e le attività di verifica siano state svolte senza limitazioni. In questo caso la dichiarazione di verifica può riportare inesattezze non materiali, non conformità e/o inosservanze del FAR che possono comportare inesattezze non materiali e/o raccomandazioni.

B. **Giudizio non soddisfacente**, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

B.1. la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) contiene inesattezze materiali, non conformità e/o inosservanze del FAR che possono comportare inesattezze materiali e che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

B.2. l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ed IGQ non ha potuto ottenere evidenze sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un'opinione sulla verifica in cui asserire che la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) non è viziata da inesattezze materiali;

B.3. le non conformità e/o inosservanze del FAR, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità e/o inosservanze del FAR, non consentono una sufficiente chiarezza (es. carenze nel piano di metodologia di monitoraggio) e impediscono ad IGQ di asserire con garanzia ragionevole che la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) non è viziata da inesattezze materiali.

- 4.3.7.5 Nel caso in cui la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) per l'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo EU ETS pervenga all'Autorità Competente corredata da un'opinione di verifica non soddisfacente, la domanda di assegnazione quote non sarà accolta.

<sup>2</sup> <https://www.ets.minambiente.it/>

- 4.3.7.6 Nel caso in cui la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) pervenga all'Autorità Competente corredata da un'opinione di verifica in cui sono segnalate inesattezze non materiali che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l'Autorità Competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro.

#### 4.3.8 Riesame indipendente

- 4.3.8.1 Prima della sua finalizzazione e rilascio formale, la bozza di dichiarazione di verifica, assieme a tutta la documentazione  $\Xi$  prodotta da IGQ nel corso della verifica, è sottoposta ad un riesame indipendente da parte di una persona qualificata per tale mansione e che non ha partecipato a nessuna attività di verifica soggetta al riesame.
- 4.3.8.2 A seguito del riesame indipendente e di suo esito positivo, IGQ finalizza la dichiarazione di verifica e la invia autenticata dal rappresentante legale di IGQ nei termini previsti per legge per il suo inoltro all'Autorità Competente e secondo le modalità dettate dalla stessa Autorità Competente.
- 4.3.8.3 È compito dell'organizzazione inviare la relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*) ed eventualmente la dichiarazione di verifica nei termini previsti per legge per il suo inoltro all'Autorità Competente e secondo le modalità dettate dalla stessa Autorità Competente.
- 4.3.8.4 La verifica è riferita all'anno o agli anni solari riportati nella relativa dichiarazione di verifica.

## 5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD IGQ

- 5.1 Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica, l'organizzazione si impegna a fornire ad IGQ in formato elettronico via mail o tramite mezzi alternativi (es. siti di condivisione documenti) i documenti elencati nella seguente Tabella. La Tabella specifica per ciascun documento richiesto in quale momento della verifica va fornito ad IGQ, per quale tipo di attività di verifica ed eventuali note. Si precisa che, per quanto riguarda la verifica della comunicazione annuale e della relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report - BDR*) o della relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report – ALC*), la messa a disposizione di tali documenti da parte dell'organizzazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 AVR e art. 12 MRR (comunicazione annuale). In caso di mancato invio dei documenti nei momenti indicati, l'iter di verifica rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

#### Documenti da fornire in seguito all'accettazione dell'incarico da parte di IGQ

Descrizione documento	Tipo di verifica	Quando	Note
Proposta di contratto per il servizio di verifica controfirmata per accettazione dal rappresentante legale dell'organizzazione	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	-
Copia del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o documento equivalente, <b>se non già in possesso di IGQ</b>	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	-
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Copia della versione più recente sia del PdM approvato e relativi allegati, compresa la certificazione dell'approvazione, e, se applicabile, delle versioni di modifica, ancorché non approvate, del PdM che trovano e/o hanno trovato applicazione nell'anno solare di riferimento oggetto di verifica	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra dell'anno di riferimento precedente	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione	Da fornire se non già in possesso di IGQ

Descrizione documento	Tipo di verifica	Quando	Note
		(punto 3.7 del Regolamento)	
Dichiarazione/rapporto di verifica del periodo di comunicazione precedente	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	Da fornire nel caso il verificatore fosse diverso da IGQ
Schema/i delle fonti di emissione, dei flussi di fonti, dei punti di campionamento e/o degli apparecchi di misura, se non già allegato/i al PdM (punto C.5.b)	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	ETS1: documento relativo a gestori di impianti fissi
Schema/i dei flussi di combustibile, se non già allegato/i al PdM (punto C.1.b)	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	ETS2: documento relativo a soggetti regolamentati
Procedura relativa alla gestione delle attività riguardanti il flusso di dati (Articolo 57 MRR ≡)	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	-
Descrizione dell'impianto (compreso un diagramma di flusso semplificato, laddove migliori la chiarezza della descrizione), se non già incluso nella documentazione precedente	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report - ALC</i> )	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	
Valutazione dei rischi intrinseci e di controllo	Tutte (qualora applicabile)	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.7 del Regolamento)	Da fornire se non già inclusa in altra documentazione richiesta
Procedure scritte richieste ai sensi dell'art. 58 MRR e citate nel PdM concernenti le attività di controllo (assicurazione qualità strumenti misura e sistema informatico, separazione delle funzioni, revisioni interne e convalida dati, rettifiche e azioni correttive, processi esternalizzati, documentazione e registrazioni, adeguatezza piano di monitoraggio, ecc.)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	Da fornire sempre tutte quelle applicabili
Piano di campionamento ≡	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	Da fornire in caso di fattori di calcolo basati su analisi
Comunicazione per il miglioramento inviata all'Autorità Competente dal gestore entro il 30 giugno a fronte di non conformità, inosservanze del MRR o raccomandazioni emerse durante la verifica relativa all'anno solare di riferimento precedente (art. 69.4 Regolamento MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	ETS1: Da fornire se applicabile
Comunicazione per il miglioramento inviata all'Autorità Competente dal soggetto regolamentato entro il 31 luglio a fronte di non conformità, inosservanze del MRR o	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	ETS2: Da fornire se applicabile

Descrizione documento	Tipo di verifica	Quando	Note
raccomandazioni emerse durante la verifica relativa all'anno solare di riferimento precedente (art. 75- <i>octodecies</i> .4 Regolamento MRR)			
Ultima comunicazione inviata all'Autorità Competente dal gestore entro il 30 giugno/30 settembre con i miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio (art. 69.1 Regolamento MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	ETS1: Da fornire se applicabile
Ultima comunicazione inviata all'Autorità Competente dal soggetto regolamentato entro il 31 luglio/30 settembre con i miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio (art. 69.1 Regolamento MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	ETS2: Da fornire se applicabile
Comunicazione annuale delle emissioni di gas ad effetto serra relativa all'anno solare di riferimento oggetto di verifica	Comunicazione annuale	Visita in sito (anche in bozza)	La comunicazione, non appena resa definitiva, deve essere immediatamente fornita ad IGQ e comunque in tempi congrui per procedere alla redazione della dichiarazione di verifica. La comunicazione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dall'organizzazione
Corrispondenza con l'Autorità Competente rilevante ai fini del monitoraggio delle emissioni, se presente	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	-
Informazioni su basi di dati e fonti di dati utilizzate per il monitoraggio e la comunicazione (es. dati di letteratura per fattori di calcolo standard, fatture)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	Da fornire se non già incluse in altra documentazione richiesta
Valutazione dell'incertezza elaborata per uno o più dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– metodologia basata su calcoli: flussi di fonti / flussi di combustibile</li> <li>– metodologia basata su misure: utilizzo di CEMS</li> <li>– applicazione di una metodologia di monitoraggio alternativa</li> <li>– adozione di frequenze di analisi dei fattori di calcolo diverse rispetto a quelle richieste (art. 35.2 Regolamento MRR)</li> </ul>	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	Da fornire quelle applicabili
Calcoli relativi alla classificazione dei flussi di fonti e/o delle fonti per l'anno solare di riferimento della verifica	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del Regolamento)	Da fornire in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- metodologia basata su calcoli (flussi di fonti)</li> <li>- metodologia basata su misure (fonti)</li> </ul>

Descrizione documento	Tipo di verifica	Quando	Note
Piano della metodologia di monitoraggio e relativi allegati (es. diagramma/i di flusso di cui al punto C.II.c del PMM, giustificazione di infattibilità tecnica)	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	-
Le comunicazioni annuali delle emissioni e le relative dichiarazioni di verifica per tutti gli anni del periodo di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote (es. 2014-2018 per assegnazione anni 2021-2025), <b>se non già in possesso di IGQ</b>	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	-
Il modulo oggetto di verifica per l'assegnazione gratuita IV periodo EU ETS o sua revisione (Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> ) debitamente compilato e relativo al caso oggetto di verifica (impianto esistente, nuovo entrante, ecc.)	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	Il modulo può essere inizialmente fornito in bozza. Prima del termine della verifica deve essere inviato nella versione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dal gestore
Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazioni annuali sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> ) presentate nella verifica precedente, <b>se non già in possesso di IGQ</b>	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	Da fornire se applicabile
Valutazione dell'incertezza semplificata, se applicabile	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	Da fornire se applicabile
Procedure relative alla gestione delle attività riguardanti il flusso di dati pertinenti all'assegnazione gratuita di quote e delle relative attività di controllo (Articolo 11 FAR, sezione D.II del PMM)	Relazione sui dati di riferimento ( <i>Baseline Data Report - BDR</i> ) o relazione sui livelli di attività ( <i>Activity Level Change Report – ALC</i> )	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.3.1 del Regolamento)	-
Eventuali ulteriori documenti e/o registrazioni necessari alla pianificazione ed all'esecuzione della verifica, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– modulistica utilizzata per il calcolo delle emissioni</li> <li>– informazioni relativamente a malfunzionamenti, fermate, ecc. occorse nell'anno solare di riferimento per ciascun impianto rilevante ai fini del monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra</li> </ul>	Tutte	Vari momenti della verifica	Da fornire se richiesti

## 6. GESTIONE DI INESATTEZZE, NON CONFORMITÀ, INOSSERVANZE DEL MRR, DEL FAR E/O DEL RALC E RACCOMANDAZIONI

- 6.1** Per ogni inesattezza, non conformità e/o inosservanza del MRR e/o del FAR riscontrata da IGQ nel corso della verifica, IGQ fornisce in forma scritta una descrizione del rilievo tramite apposito modulo.
- 6.2** L'organizzazione, a seguito della ricezione del modulo, decide se procedere alla rimozione/correzione delle singole inesattezze, non conformità e/o inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC prima del rilascio della dichiarazione di verifica definitiva, in ragione della materialità dei rilievi. In tal caso l'organizzazione si impegna a:
- rimuovere/correggere tempestivamente le non conformità, inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC e le inesattezze segnalate;
  - fornire l'evidenza della rimozione/correzione delle non conformità, inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC e/o inesattezze con le seguenti tempistiche:
    - durante la visita in sito degli ispettori IGQ in caso di rilievi comunicati a seguito di attività preliminari condotte "off-site" (es. analisi strategica e analisi dei rischi)
    - entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della visita in sito, o tempistiche più ristrette precisate da IGQ in caso di particolare urgenza, qualora i rilievi siano emersi nel corso della visita in sito.
- 6.3** IGQ valuta il modulo dei rilievi e le evidenze documentali inviate dall'organizzazione e provvede a:
- in caso di esito positivo della valutazione, riportare le non conformità, inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC e/o le inesattezze come risolte nella documentazione interna di verifica e non le include nella dichiarazione di verifica;
  - in caso di esito negativo della valutazione, informare l'organizzazione sulle motivazioni dell'esito. Le non conformità, inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC e/o le inesattezze sono incluse nella dichiarazione di verifica. L'opinione di verifica è rilasciata in coerenza con la materialità attribuita alle inesattezze e/o non conformità come specificato ai punti 4.2.7 e 4.3.7.
- 6.4** Qualora le inesattezze, le non conformità e/o inosservanze del MRR, del FAR e/o del RALC segnalate nel corso della verifica non vengano trattate e, se del caso, la loro causa non venga rimossa dall'organizzazione in tempi utili per il rilascio della dichiarazione di verifica, i rilievi sono inclusi nella dichiarazione di verifica e viene emesso un'opinione di verifica coerentemente con la materialità dei medesimi.
- 6.5** La presa in carico e la correzione/risoluzione dei rilievi inclusi nella dichiarazione di verifica (inesattezze, non conformità, inosservanze, raccomandazioni) è oggetto di valutazione nel corso della verifica condotta per il periodo di comunicazione successivo.

## 7. PUBBLICAZIONI

- 7.1** L'organizzazione può:
- dare notizia, con qualunque mezzo, degli esiti delle attività di verifica condotte da IGQ;
  - rendere pubblici la dichiarazione di verifica o l'attestato di verifica purché pubblicati nella loro interezza.

## 8. CASI DI NON RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

- 8.1** IGQ non completa le attività di verifica e/o non rilascia la dichiarazione di verifica per le comunicazioni o le relazioni oggetto di verifica di cui al punto 2.4 nei seguenti casi:
- l'organizzazione rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive o nega l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di verifica;
  - l'organizzazione omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti di IGQ;
  - la Società cui l'organizzazione appartiene, è nel frattempo dichiarata fallita.
- 8.2** IGQ informa l'organizzazione della decisione di non rilasciare la dichiarazione di verifica e delle relative motivazioni.

## 9. VERIFICHE PARTICOLARI

- 9.1 Se a seguito del completamento di attività di verifica (comunicazione annuale o relazioni per l'assegnazione gratuita di quote IV periodo) ed emissione della relativa dichiarazione di verifica, fossero presentati reclami da parti terze o emergessero fatti scoperti da IGQ, dall'organizzazione o altri che potrebbero influenzare quanto asserito nella dichiarazione di verifica, IGQ provvede ad informare tempestivamente l'organizzazione della situazione e motiva l'eventuale esigenza di ripetere in parte o tutte le attività di verifica in ragione della situazione riscontrata.
- 9.2 Nel caso l'organizzazione concordi su tale necessità, IGQ riesegue le attività di verifica opportune in conformità alle modalità applicabili e specificate nella presente procedura, a partire dalla fase contrattuale sino all'emissione della dichiarazione revisionata. La ragione della revisione è riportata nei suddetti documenti nuovamente verificati.
- 9.3 Qualora l'organizzazione si opponga alla ripetizione delle attività di verifica richiesta da IGQ, l'organizzazione deve ritirare e non utilizzare in alcun modo la dichiarazione di verifica rilasciata. Se del caso, IGQ si riserva il diritto di informare l'Autorità Competente della situazione, motivando l'inadeguatezza della dichiarazione già rilasciata, e informando al contempo l'organizzazione.
- 9.4 In casi di particolare urgenza, qualora richiesto dalla particolarità e criticità della situazione riscontrata, IGQ può condurre visite in sito "senza preavviso". In tale caso l'organizzazione è avvisata della visita con non più di tre giorni di preavviso con comunicazione scritta inoltrata via fax o con altro mezzo elettronico. La comunicazione conterrà le informazioni necessarie per la conduzione delle verifiche, compresi data ed ora di inizio e di fine, composizione del gruppo di verifica e sua estensione. In tali casi l'organizzazione non può porre obiezioni sui membri del gruppo di verifica.

## 10. MODIFICHE DEI REQUISITI NORMATIVI

- 10.1 Modifiche al processo di verifica possono rendersi necessarie quando:
- il legislatore comunitario o nazionale modifichi la normativa di riferimento per le verifiche in ambito EU ETS;
  - il legislatore comunitario o nazionale modifichi la normativa di riferimento che regola il comportamento degli enti verificatori;
  - vengano modificate le regole di accreditamento.
- 10.2 Nel caso di modifiche ai requisiti normativi, IGQ
- fornisce adeguate informazioni all'organizzazione cliente dei servizi di verifica;
  - se del caso, verifica che l'organizzazione attui eventuali modifiche necessarie entro i periodi dettati dalla normativa.

## 11. RICORSI E RECLAMI

- 11.1 Ogni ricorso contro le decisioni risultanti da attività di verifica deve essere indirizzato al Direttore di IGQ che lo inoltra al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a prenderlo in esame in conformità alle procedure di IGQ stesso. Le modalità dettagliate per presentare ricorso sono disponibili sul sito internet di IGQ ([www.igq.it](http://www.igq.it)).
- 11.2 Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico di IGQ va inoltrato al Direttore di IGQ, il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure di IGQ stesso.
- 11.3 Reclami provenienti da parti terze possono comportare da parte di IGQ l'effettuazione di verifiche ispettive "senza preavviso".

## 12. RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità di soddisfare la normativa cogente è esclusivamente dell'entità giuridica cui appartiene l'impianto oggetto di verifica. Le attività di verifica effettuate da IGQ e la dichiarazione di verifica rilasciata da IGQ non potranno mai costituire attestato del rispetto della normativa di Legge da parte dell'organizzazione eccetto quanto esplicitamente previsto dalla Direttiva 2003/87/CE (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal suo recepimento nazionale.

### 13. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCREDITAMENTO

- 13.1** ACCREDIA è l'organismo italiano di accreditamento per gli organismi di certificazione ed ispezione.
- 13.2** IGQ è accreditato per gli ambiti di accreditamento e le attività specificate al punto 2.1 del presente Regolamento. L'accREDITAMENTO da parte di ACCREDIA per le attività di verifica svolte dagli organismi di verifica quali IGQ in ambito EU ETS è obbligatorio.
- 13.3** Per il rilascio delle dichiarazioni di verifica gli enti verificatori e le organizzazioni sono tenuti a rispettare alcune regole specifiche imposte dall'organismo di accreditamento. In particolare:
- ACCREDIA si riserva il diritto di effettuare verifiche presso le organizzazioni in accompagnamento agli ispettori IGQ. Tali verifiche non possono essere rifiutate dall'organizzazione pena l'impossibilità di procedere con le attività di verifica ed il rilascio della dichiarazione ≡ di verifica;
  - ACCREDIA garantisce alle organizzazioni lo stesso livello di riservatezza garantito da IGQ per quanto riguarda ogni informazione inerente l'organizzazione acquisita nel corso della verifica;
  - alla fine della verifica in accompagnamento, dopo la riunione finale tra ispettori IGQ e rappresentanti dell'organizzazione, ha luogo una breve riunione tra ispettori ACCREDIA ed ispettori IGQ per la quale è gradita, da parte dell'organizzazione, la disponibilità di un luogo di riunione.
  - IGQ è tenuta a fornire dietro richiesta ad ACCREDIA tutte le dichiarazioni di verifica in ambito EU ETS, nonché la documentazione interna di verifica inerente le pratiche ≡ istruite per l'effettuazione di tali servizi.

Si applicano inoltre le disposizioni del Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-05 pubblicamente disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

### 14. ARBITRATO

Qualsiasi controversia tra IGQ e l'organizzazione, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti ad IGQ, che rimangono devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità.

### 15. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'azienda cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina [www.igq.it/privacy](http://www.igq.it/privacy).

**L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.**